

cerchi 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

PROGETTO

di ripartizione patrimoniale fra i


Comuni di Gorla Maggiore e Gorla Minore

proposto dalla

Commissione dei rappresentanti dei due Enti

per la

esecuzione della legge 16 aprile 1916 N. 458



Relatore : Dott. ANGELO GUSMERI



P R E M E S S E

Si premette che con deliberazione 11 Dicembre 1911, resa esecutoria, il Consiglio comunale di Gorla Minore, « urgendo promuovere con tutti i mezzi disponibili, la separazione dal Comune della frazione di « Gorla Maggiore, colla sua erezione in Comune autonomo ; sentite le richieste presentate dai Consiglieri « di quella frazione, dettagliate in apposito elenco, e « pienamente accettate ;

Stabiliva di iniziare senz'altro tutti gli atti legali per conseguire la separazione ed erezione stesse.

Le richieste presentate dai Consiglieri di Gorla Maggiore ed accettate dal Consiglio Comunale, erano le seguenti :

1. — Che la domanda di separazione fosse proposta ed inoltrata dal Capoluogo in relazione ed a termini dell'art. 115 cap. 2 Legge com. e prov. T. U. 21 Maggio 1908 n. 269 ;

2. — Che al territorio della frazione di Gorla Maggiore fossero conservati i confini, quali alla medesima spettavano avanti la sua aggregazione al Comune di Gorla Minore ;

3. — Che il patrimonio comunale, tanto di immobili che di mobili, nonchè i crediti ed i debiti della gestione comunale, venissero divisi in proporzione del numero della popolazione delle due risultanti circoscrizioni, in modo che ad un maggior numero di popolazione corrispondessero proporzionatamente maggiori diritti ed oneri e maggiore patrimonio ;

4. — Che venissero nominati due periti tecnici, l'uno a scegliersi dal Comune di Gorla Minore e l'altro dalla frazione di Gorla Maggiore, i quali avessero a valutare le proprietà mobiliari ed immobiliari del Comune, agli effetti della divisione di cui sopra, nonchè le costruzioni, le opere ed impianti pubblici, in attività nelle due circoscrizioni territoriali (impianti elettrici, pompe d'acqua potabile ecc.), allo scopo di determinare i compensi dall'una circoscrizione od Ente, da doversi all'altra, in ragione come sopra del numero della popolazione;

5. — Che in caso di disaccordo tra i due periti fosse arbitro inappellabile tra essi un terzo perito, da nominarsi dal R. Sottoprefetto di Gallarate;

6. — Che venisse, quella sera stessa dell'11 Dicembre 1911, delegato un rappresentante dell'ufficio dello stato civile per la frazione di Gorla Maggiore;

7. — Che in deroga al patto 2.º, alle richieste della Fabbriceria di Gorla Maggiore in punto contributo del Comune alla spesa pel castello delle campane, avesse a sopperire unicamente il Comune di Gorla Minore, senza responsabilità od impegni pel Comune di Gorla Maggiore;

8. — Che fosse integrata, in pendenza delle pratiche della separazione, la rappresentanza in Consiglio, della frazione di Gorla Maggiore, provvedendo per la nomina dei quattro Consiglieri mancanti;

9. — Che il contributo di L. 400 annue, fino allora anticipato dalla frazione di Gorla Maggiore al medico e da pagarsi in seguito, venisse calcolato nelle spese del Comune, agli effetti di che al patto 3.º;

10. — Che fosse rilasciata copia alla rappresentanza della frazione di Gorla Maggiore della Lista elettorale di detta frazione, e dei capi famiglia, nonchè una copia per intero del bilancio comunale;

11. — Che le spese tutte, inerenti e dipendenti dalla separazione, quelle di perizia, di relazione, di copie bilanci e liste di cui sopra, nonchè del verbale di seduta, facessero completo carico al Capoluogo.

Le pratiche svolte per conseguire la invocata separazione, furono assai lunghe e laboriose; ma alla fine, con la legge 16 Aprile 1916 n. 458, la frazione di Gorla Maggiore era distaccata dal Comune di Gorla Minore e costituita in Comune autonomo (Vedere all. 1°, a pag. 37).

E poichè, in forza dell'art. 2 della legge stessa, il Governo del Re doveva dare le disposizioni per la sua esecuzione, si invitava questo Sindaco a provvedere all'istruttoria relativa sia alla delimitazione territoriale, sia al riparto patrimoniale, con la procedura prescritta dall'art. 47 del Regolamento 12 Febbraio 1911 n. 297, e tenendo presenti le norme contenute nella circolare ministeriale 25 Aprile 1915 n. 15300-34.

*
**

La Commissione speciale, nominatasi in seguito ad apposite elezioni, e comprendente n. tre rappresentanti per ciascuno dei due nuovi Comuni, assistita dal Segretario comunale dott. Angelo Gusmeri, (a ciò appositamente designato), ultimava, dopo numerose sedute, il proprio lavoro (che venne ritardato anche da parecchi incidenti imprevisti), concretando due distinti progetti: 1° di delimitazione territoriale; 2° di divisione patrimoniale. Di formare il 1°, incaricava l'ing. Camillo Crespi, Sindaco di Marnate; di stendere in forma di relazione il 2°, il predetto dott. Angelo Gusmeri.

DELIMITAZIONE TERRITORIALE.

Questa non presentava difficoltà di sorta, giacchè i due Comuni possedevano già mappe distinte, con confini bene delimitati, prima del 1870 Gorla Maggiore

costituendo ancora Comune a sè. I confini resteranno tali e quali, e solo si apporrà un termine per la netta demarcazione.

DIVISIONE PATRIMONIALE.

Poichè le norme di siffatta divisione vennero già fissate dal Consiglio com. nella seduta ricordata, e poichè le accennate norme ministeriali lasciano libere le parti di adottare criteri anche eventualmente diversi, ne veniva che per la bisogna, altro non occorre fare, se non tener presenti i patti elencati nella deliberazione consigliare dell'11 Dicembre 1911, in una a quelli che, in seguito, la Commissione speciale avesse creduto eventualmente di adottare.

*
* *

Ora, si è visto già che il patto 3° di cui alla deliberazione, stabilisce che « il patrimonio com., tanto di « immobili, che di mobili, nonchè i crediti ed i debiti « della gestione comunale, vengano divisi in propor- « zione del n.° degli abitanti delle due risultanti circo- « scrizioni, in modo che ad un maggior n.° di abitanti « corrispondano proporzionatamente maggiori diritti ed « oneri e maggior patrimonio ».

Tenuto ora presente che la popolazione di Gorla Maggiore, alla data dell'ultimo censimento ufficiale (del 1911), era di abitanti 2250, mentre quella del resto del Comune era di ab. 3235, e considerato che tali cifre si trovano ad essere fra loro nella proporzione approssimativa di 40 e 60, la Commissione ha creduto bene di adottare senz'altro, a titolo transattivo, la proporzione stessa per il riparto tanto delle attività, come delle passività, il 40% spettando adunque a Gorla Maggiore, ed il 60% a Gorla Minore. E ciò, senza far distinzione tra beni provenienti o non dalla comunione, come sarà meglio chiarito a proposito del riparto di crediti e debiti.

Ma poichè nel riparto patrimoniale avrebbe potuto eventualmente dover cadere anche il risultato della gestione comune del bilancio dopo la data del 1° Gennaio 1915, dalla quale la legge fa datare il distacco di Gorla Maggiore, ecco che un quesito importante da risolvere si affacciava a questo punto alla Commissione: *Da che epoca precisamente si sarebbero dovuti far datare gli effetti patrimoniali di tale distacco?* Che portata *pratica* doveva avere la dizione della legge, secondo cui (art. 1) « la frazione di Gorla Maggiore è distaccata dal Comune di Gorla Minore ed eretta in Comune autonomo dal 1° Gennaio 1915 »? — Si rifletta che la legge fu pubblicata solo il 1° Maggio 1916, e che poi, com'era naturale, altra notevole quantità di tempo doveva andar impiegata nei varii incombeni preliminari e nelle molteplici e laboriose pratiche relative alla sua esecuzione.

Più soluzioni si presentavano adunque per il caso:

1) — O interpretare e seguire la legge secondo la lettera, e risalire, così, sino al 31° Dicembre 1914 per cogliere i valori da attribuirsi al patrimonio, seguendo poscia minutamente, di anno, in anno, le singole gestioni finanziarie dei due Comuni, per aggiungere o togliere avanzi o disavanzi, e così trovare le misure definitive dai conguagli finali. - (Ma poichè, all'atto della compilazione degli inventari e della presente relazione (Marzo Aprile 1918), eran già trascorsi degli anni da quell'epoca remota, sarebbe riuscita, quella, un'impresa praticamente quasi impossibile).

2) Oppure far datare, come verbalmente consigliava la R. Prefettura di Milano, gli effetti patrimoniali del distacco, dal 1° Gennaio 1919, epoca, entro la quale presumibilmente saranno espletati gli ulteriori incombeni procedurali, ed avranno avuto luogo fors'anco i comizi elettorali per la elezione dei nuovi Consigli.

Ma a siffatta soluzione si opponeva il fatto che, dovendosi cogliere il preciso valore patrimoniale dei beni di ciascun Comune *in un dato momento*, non era possibile che questo momento *susseguisse*, e per giunta a parecchia distanza, al momento della formazione degli inventarii e della stesa della relazione di dettaglio.

3) — Non restava, per conseguenza, che scegliere una data di partenza *intermedia*, tale che, pur appartenendo (necessariamente) al passato, fosse tuttavia la più vicina possibile all'accennato momento, e coincidesse possibilmente coll'inizio di un nuovo anno finanziario. Tale data non poteva essere che quella del 1° Gennaio 1918.

Che se la Commissione, prevedendo più vicina la fine dei propri lavori e la convocazione dei comizii elettorali, aveva, prima, ed in sêguito a risoluzione di analogo quesito posto al Ministero, determinato che quella data fosse invece il 1° Gennaio 1917; e se da quell'epoca, ed in sêguito a deliberazione consigliare (resa esecutoria), fece istituire in Gorla Maggiore un ufficio comunale, completo di tutti i servizi; siffatte circostanze non possono influire decisivamente sulla questione.

In ogni modo, e nell'ipotesi estrema che la G. P. A. insista nel volere un bilancio unico anche per 1918, resti sin d'ora stabilito che, fatte salve le risultanze patrimoniali fissate nella presente relazione, i dati patrimoniali di partenza per le *due gestioni definitivamente distinte*, si dovranno ottenere aggiungendo o togliendo alle cifre indicate, per ciascun Comune (1° Gennaio 1918) nell'All.° 2° della relazione stessa, le somme risultanti da un eventuale avanzo o disavanzo dell'anno in corso, ripartito secondo la consueta proporzione. La stessa norma valga anche pel caso estremo che la gestione unica si protragga anche oltre il 1918.

Eccoci ora a passare in rassegna i beni costituenti il patrimonio da dividersi.

BENI IMMOBILI.

Come si è già rilevato, la delimitazione di ciò che è territorio, non poteva dar luogo a dubbi o difficoltà, già possedendo i due Comuni mappe separate, con confini distinti. Ciascuno dei due Comuni conserverà così i beni immobili che trovansi situati nel rispettivo territorio, anche se costruiti e sinora usati nell'interesse promiscuo, come sarebbe il caso del palazzo comunale. Fatti salvi, naturalmente, i dovuti conguagli.

I beni immobili si distinguono in :

- a) immobili di uso pubblico, o demaniali ;
- b) » » non pubblico, ossia patrimoniali.

Immobili di uso pubblico. — Comprendono :
le strade e piazze, i cimiteri, i pozzi pubblici, le piante che fiancheggiano la chiesa del Capoluogo.

Quanto alle *strade* e *piazze*, esse risultano dagli elenchi prescritti dagli art. 14, 17 e 18 della legge 20 Marzo 1865 All.^a F; già distintamente compilati ed ag-

ha costruito un proprio cimitero nuovo nel 1908. Ma tanto il terreno di questo, come la somma necessaria per la costruzione della cinta, vennero espressamente, dal defunto sig. Gioachino Giacchetti, donati al Capoluogo. Col che, resta evidentemente esclusa qualsiasi possibilità di compartecipazione per parte di Gorla Maggiore.

A proposito di cimiteri, va osservato che da qualche anno la frazione di Gorla Maggiore aveva insistito perchè il proprio cimitero, che è abbastanza angusto, venisse ampliato.

Il Consiglio com. fece allestire un progetto di ampliamento, che importava una spesa di oltre L. 6000. Di fronte alla misura di tale spesa, che parve eccessiva, venne sospeso il corso della pratica. Insistendo però i rappresentanti di Gorla Maggiore perchè, nella impossibilità di effettuare tosto, e cioè in regime di comunione, l'ampliamento richiesto, fosse almeno assegnata al nuovo Comune una congrua somma a titolo di contributo nella spesa da parte del Comune antico, la Commissione, dopo lunga ed animata discussione, e previo apposito quesito al Ministero, credette di fare cosa equa, concretando tal somma in L. 1250. Resta inteso che la somma indicata dovrà completamente andare a beneficio di Gorla Maggiore.

demaniale, potrebbe dubitarsi sulla loro ammissibilità ad un riparto patrimoniale. La Commissione ritiene equo tuttavia ammetterli al riparto, col valore loro attribuito dal perito inventariante. Il loro valore attuale è di complessive L. 8960, da ripartire come segue, e restando intesi che ogni frazione si tiene i proprii pozzi:

Gorla Maggiore — L. 3760.—

» Minore — » 3400.—

Próspiano — » 1800.—

Quanto alle piante di platano, che ornano il viale del Capoluogo, malgrado che esse, contando ben 65 anni di vita, risalgano molto addietro all'inizio del periodo di regime di comunione (1870), sono tuttavia ammesse al riparto, per la norma generale adottata in proposito dalla Commissione.

Immobili Patrimoniali. — Vi si comprende la *casa comunale* (sita nel Capoluogo, e costruita in regime di comunione, e cioè verso il 1893), nonchè l'*impianto elettrico*, per illuminazione, forza motrice e riscaldamento, rilevato dal co:dr. Giuseppe Durini nel 1903.

Dall'inventario risulta che il valore della casa comunale, compreso quello del terreno su cui sorge, e dell'orto annesso, è di L. 16000. Tale cifra venne però

I rappresentanti di Gorla Minore - a titolo di transazione - avevano proposto di elevare di L. 1500 - il valore attribuito dalla perizia Crespi; ma non essendo riuscita la Commissione a mettersi d'accordo sopra in tal punto controverso, e d'altra parte non trovando del caso di ricorrere all'opera del terzo perito, ipotizzato nel patto 5° del memoriale più volte ricordato, la Commissione stessa, a troncane ogni altro indugio, determina di rimettere gli atti, quali sono, senz'altro alla superiore Autorità, per le sue decisioni definitive.

La stessa Autorità potrà giudicare anche se o meno ritenere decisiva, in argomento, la perizia ufficiale stesa dal perito scelto di comune accordo.

Quanto all'impianto elettrico, ognuna delle tre frazioni possiede una cabina e linee proprie, che verranno da ognuna di esse conservate, fatti salvi i congruagli conseguenti al riparto del valore rispettivo d'inventario, che è il seguente :

Gorla Minore	—	L. 7702.—
» Maggiore	—	» 6150.—
Prospiano	—	» 4658.—
		<hr/>
IN TOTALE		L. 18510.—

BENI MOBILI.

Anche questi si dividono in :

- a) Beni mobili di uso pubblico.
- b) » » patrimoniali.

Beni mobili di uso pubblico. — Comprendono tutti gli oggetti e mobili, che arredano le varie aule scolastiche, nonchè il Municipio e l'ufficio di stato civile di Gorla Maggiore. Dall'inventariazione peritale, eseguita espressamente agli effetti del riparto, risulta un valore complessivo di L. 9439.60, delle quali L. 6270.90 sono assegnate a Gorla Minore e Prospiano, e L. 3168.70 a

Gorla Maggiore. Ciascun Comune si tratterrà naturalmente, salvi i conguagli, i mobili attualmente posseduti, così come si è stabilito di fare per gli immobili.

Quanto al materiale d'archivio, è da osservare che ben poche sono le carte ed i documenti anteriori al 1870, concernenti cioè i due Comuni, quando formavano Enti distinti. Una cernita degli atti d'archivio posteriori al 1870, non riuscirebbe nè facile nè utile, considerato che quasi ogni pratica venne trattata promiscuamente, senza una speciale relazione all'una piuttostochè all'altra frazione. I registri di stato civile sono già divisi, e divise sono le Liste elettorali e di leva, come pure gli elenchi degli utenti pesi e misure, degli orfani di guerra ecc.

La frazione, ossia il nuovo Comune di Gorla Maggiore si prenderà, o meglio si tratterrà i registri, le liste e gli elenchi che lo riguardano. Sarà cura poi, naturalmente, di ognuno dei due nuovi Municipii di procedere a suo tempo alla compilazione degli indici decennali degli atti di stato civile, nonchè all'aggiornamento delle Liste elettorali ecc.; come sarà cura di ognuno di essi di procedere tosto alla compilazione di nuove liste degli eleggibili a giudice conciliatore, a giurato, a proboviro, a consigliere di Camera di Commercio ecc.

Per ovvie ragioni, è opportuno che tutto l'intero archivio rimanga a Gorla Minore, salvo sempre in Gorla Maggiore la facoltà di consultare e richiedere copia degli atti.

Per quanto riguarda la raccolta di leggi e decreti, nonchè di bollettini amministrativi e manuali concernenti la pubblica amministrazione, senza assegnar loro un valore patrimoniale (che sarebbe pressochè insignificante), resta stabilito di comune accordo che la raccolta stessa, pur restando nel Municipio del Capoluogo, resterà anche a disposizione del Municipio di Gorla Maggiore, che

potrà servirsene nel modo che crederà migliore, compatibilmente colla stessa facoltà di uso per parte del Municipio di Gorla Minore. Questo potrà anche, in avvenire, affrancarsi eventualmente da siffatta « servitù » di uso, mediante un congruo compenso, da determinarsi.

Beni mobili patrimoniali. — Comprendono una cartella di Consolidato Italiano 3.50 % dell'annua rendita di L. 21.—, e portante il n.; 33719, intestata alla Comunità di Gorla Maggiore, e proveniente dall'antico Comune di Gorla Maggiore. Il suo valore capitale, sulla base del 4.50 %, è attualmente di L. 466.66. Il titolo si assegna per sola semplicità, al Comune di Gorla Maggiore; ma del suo valore sarà tenuto conto, naturalmente in sede di liquidazione dei conguagli. Fu inavvertitamente, che esso venne omissso nell'inventariazione dell'Ing. Crespi.

MUTUI E PRESTITI.

Il Comune di Gorla Minore tiene acceso soltanto un, vero e proprio, mutuo. È il debito di L. 8900 verso don Paolo Riganti, proveniente dal già Comune di Gorla Maggiore. Il mutuo ha la seguente origine:

Con verbale 29.6.1878 il Consiglio com. di Gorla Minore deliberava di assumere dal sac. Luigi Lodini un mutuo di L. 8900, onde estinguere altro mutuo passivo, allora scaduto, di L. 8965.70, dovuto al defunto don Carlo Mocchetti, dall'intestato allora Comune di Gorla Maggiore. E ciò, in base all'istromento di ricognizione di debito del 19.1.1863 a rogito Travelli, e dell'11.2.1868 a rogito Locati, di cessione dell'originario credito già professato da Clara Tori in forza dell'altro istromento 18.12.1861, a rogito Ferrario.

Il credito veniva poi ceduto, con rogito Durini del 20.6.1896, all'attuale creditore don Paolo Riganti.

Fu specialmente a proposito di un tal debito, che si è accesa la più viva discussione tra i membri della

Commissione, sostenendosi dagli uni che a tenore del patto 3° del ricordato memoriale, il debito stesso dovesse andar ripartito secondo l'adottato criterio della popolazione, ed appellandosi gli altri, oltrechè alla letterale interpretazione del patto in parola, anche alle norme ministeriali, dettate sull'argomento, e secondo le quali, parrebbe che nel riparto dovessero cadere soltanto le attività e le passività formatesi durante la comunione.

Il quesito che da principio la Commissione si era posto, era precisamente questo :

« Dovranno le attività e passività, che erano proprie
« di ognuno dei due Comuni prima della loro riunione,
« cadere nel riparto, o dovranno piuttosto venir riprese
« da ciascuno di essi, come se mai fossero cadute in
« comunione ? »

La Commissione, per potersi pronunciare in merito, e poichè il verbale della seduta consigliare 11 Dic.^e 1911, che pose i patti del distacco, accenna soltanto a viva discussione avvenuta, senza precisare quale fosse stata in proposito la volontà dei deliberanti, prende in esame bilanci, conti e deliberazioni dal 1869 in poi, nonchè il Decreto Reale del 9 Giugno 1870, col quale vengono riuniti i tre Comuni, (prima divisi) di Gorla Maggiore, Gorla Minore e Prospiano.

E per quanto non risulti documentalmente ed univocamente provata l'intenzione di riunire oltrechè la gestione delle entrate e delle spese, anche i separati patrimoni, la Commissione ritiene unanime che tale intenzione ci fosse, e che pertanto attività e passività anteriori allo stato di comunione debbano soggiacere al riparto secondo il criterio proporzionale stabilito dal patto 3° del memoriale deliberato dal Consiglio Com. l'11 Dicembre 1911. In siffatta opinione la Commissione è entrata, avendo sott'occhio i seguenti atti :

I) deliberazione del Consiglio Com. di Gorla Maggiore in data 27 Giugno 1869, colla quale, deliberandosi l'unione al Comune di Gorla Minore (unione che è poi avvenuta nell'anno successivo), si pone come condizione che « il patrimonio di entrata ed uscita si fonda con quello degli altri Comuni, onde sia meglio semplificata l'Amministrazione » ;

II) deliberazione consigliere 15 Aprile 1885 colla quale si accoglie la domanda della maggioranza dei contribuenti del Capoluogo » per la separazione del patrimonio e delle spese « dalla frazione di Gorla Maggiore ». Se si parla di separazione di patrimonio, ciò dovrebbe significare che esso era stato prima riunito. Alla detta deliberazione fu peraltro negato il visto di esecutorietà ; ragione in più, che farebbe ritenere il patrimonio aver continuato a rimanere unico ed indiviso, come all'atto della riunione dei Comuni.

In siffatta opinione la Commissione volle poi ritenersi confermata dall'esame del conto patrimoniale predisposto dall'Ufficio di Segreteria nell'Ottobre 1912, e destinato a dimostrare alla Deputazione Prov. (che lo richiedeva), quale presuntivamente sarebbe stato il riparto delle attività e passività dei due nuovi Comuni. Gli è appunto anche secondo un tale riparto che i debiti degli antichi Comuni avrebbero dovuto andare divisi seguendo il criterio della popolazione. Il Segretario, a questo punto, fa osservare però che l'accennato conto non poteva avere che un valore *indicativo*, giammai *giuridico* ; e ciò sia per la fonte da cui emanava, sia per lo scopo a cui era diretto. Ma ciò nonostante, come detto, la Commissione deliberò unanime di far cadere nel riparto proporzionale accennato anche i debiti che ognuno dei Comuni antichi ebbe a portare nella comunione, restando intesi che nel riparto medesimo avesse a cadere però, come già si è visto, anche la cartella

di rendita N. 33719, già ricordata, ed intestata alla Comunità di Gorla Maggiore.

*
**

Colla Cassa D.D. P.P. il Comune ha in corso le pratiche per un mutuo di L. 51500.— destinato a far fronte alla spesa per la costruzione di un impianto d'acqua potabile. Le pratiche erano giunte anzi al punto definitivo della accettazione del mutuo (ch'era stato concesso con R. D. del 20 Giugno 1915), fatto con deliberazione consigliere 14 Ottobre 1915.

Senonchè, in cospetto dell'enorme rincaro dei prezzi dei materiali di costruzione, verificatosi in quel torno di tempo e persistente tuttora, il Consiglio comunale decise di sospendere il corso delle ultime formalità per ottenere dalla Cassa D.D. P.P. la somma mutuata.

Ma pur dovendosi, nel frattempo, dare esecuzione alla legge che costituiva Gorla Maggiore in Comune autonomo, si rendeva necessario chiedere la scissione del mutuo, destinandone una parte a Gorla Maggiore ed una parte all'altro Comune. La cosa riusciva tanto più facile inquantochè si trattava già di 2 impianti separati, con spesa distinta.

Fu così che la Direzione della C.C. D.D. P.P., appositamente ufficiata, ripartì il mutuo originario nel modo seguente :

Comune di GORLA MINORE :

Parte del Mutuo con int. 4 %	L. 3975.73	- ann. ^{ta}	L. 209.52
» » senza »	» 27524.27	- » »	» 773.52
			<hr/>
TOTALE	L. 31500.—		L. 983.04

Comune di GORLA MAGGIORE :

Parte del Mutuo con int. 4 %	L. 2524.27	- ann. ^{ta}	L. 133.02
» » senza »	» 17475.73	- » »	» 491.10
			<hr/>
TOTALE	L. 20000.—		L. 624.12

*
* *

Il fatto della scissione del mutuo ha reso, naturalmente, inefficace la prima accettazione integrale del mutuo stesso. Non appena costituiti i due nuovi Consigli comunali, essi dovranno fare una nuova accettazione del mutuo, ognuno per la parte che lo riguarda; dopo di che, dovranno venir rilasciate le necessarie delegazioni sulla sovrimposta.

Ma, per quanto rilevato, il mutuo di che trattasi, non si può dire che, allo stato delle cose, esista in senso patrimoniale, e quindi nei riguardi del riparto che si va a formare.

ALTRI ONERI E PASSIVITÀ.

Sul Comune riunito grava attualmente un censo di annue L. 132.99, corrispondenti (sulla base del 4 %) ad un capitale di L. 3324.75, a favore degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano. Il censo ha origine da un mutuo contratto, con rogito Besozzi del 12 Giugno 1631, dal Sindaco del tempo, il quale, trovandosi a dover pagare dei soldati di stanza nel Comune, e, sembra, dovendo anche riscattare un debito precedente a tasso oneroso, si rivolse ai Fratelli Terzaghi, dai quali ottenne il danaro, ed a favore dei quali venne così costituito, a carico della Comunità dei beni dei privati di Gorla Minore, l'annuo censo di imperiali L. 350.— sopra un capitale di Imperiali L. 5000, pari ad austriache L. 4413.79 (Capitale questo, che in una perizia degli Ingg. Tettamanti e Calvi del 20 Sett. 1852, venne valutato in austriache L. 4419.46).

Il censo passò poscia, per devoluzione, ai Luoghi Pii nominati.

Per la massima adottata, si stabilisce che tale passività resti accollata al Comune di Gorla Minore, salva quota di conguaglio a carico del Comune di Gorla Maggiore.

*
**

Quanto al riparto della somma annua di L. 400.— pagata per 3 anni consecutivi (dal 1911 al 1913) da alcuni frazionisti di Gorla Maggiore al medico condotto D.^r Giulio Vallenzasca, a titolo di integrazione di stipendio, e che, secondo il patto 9° del noto memoriale, dovrebbe appunto cadere nel riparto, si solleva qualche dubbio, specialmente in cospetto della grande imprecisione, che affetta gli atti relativi alla nomina del medico ed allo stipendio da corrispondergli. Ma tuttavia la Commissione, passando sopra a tale circostanza, dichiara unanime di andar paga del chiaro disposto del patto riassunto e determina di ripartire senz'altro la somma indicata, ribadendo solo la condizione che la tangente passiva pertocante a Gorla Minore non abbia già a rientrare nel patrimonio degli oblatori privati, ma bensì in quello del nuovo Comune di Gorla Maggiore.

Resta, per quanto riguarda le passività, da ricordare il contributo annuo consolidato, dovuto dal Comune allo Stato per le spese dell'istruzione elementare.

Tale contributo venne stabilito a far tempo dal 1° Gennaio 1915 in L. 10494.90 complessive. Colla scissione del Comune antico, resta scisso naturalmente anche tale contributo, che, secondo quanto viene comunicato dall'Autorità scolastica, va così ripartito :

Gorla Minore L. 6474.98.—
» Maggiore » 4019.92.—

*
**

Credesi sia quì il luogo più opportuno per accennare ai cosidetti

PRECARIJ,

ossia concessioni precarie, trattandosi rispettivamente di oneri e diritti (a secondachè siano passive od attive), che in certa misura e sotto certi aspetti possono rite-

*capitolo 5.° cam
R. D. 11/2-1926
n. 782.*

nersi capaci di diminuire od aumentare il valore capitale, e quindi patrimoniale, degli immobili, che essi affettano.

Poichè tuttavia quelli fra i precarii, che hanno un valore patrimoniale, sono già stati inventariati, così, se si fa, ora, seguire l'elenco completo dei precarii, tanto attivi come passivi, resta inteso che tale elenco non potrà avere che un valore *indicativo*, ed i valori nominali indicati a fianco di ognuno di essi andranno naturalmente esclusi dal riparto.

Precarii Attivi. — Sono 5, dai quali però va senz'altro eliminato quello relativo all'infissione di pali da parte della « Società Telefonica Olonese » (L. 10.— annue), sia perchè trattasi di una Società ormai in via di liquidazione, sia perchè è assai dubbio che la attuale giurisprudenza consenta che si abbiano a colpire con gravzze continuative servizi di carattere eminentemente pubblico, come quello di che trattasi.

Restano i 4 precarii attivi:

1. — Colombo Giuseppe di Busto Arsizio (dal 13 Novembre 1905), riguardante la posa di linea telefonica sulla strada Prospiano-Cislago (L. 5.— annue; valore nominale L. 100.—).
2. — R. Collegio Rotondi (dal 1 Ottobre 1905), riguardante l'attraversamento con tombino della strada ai Molini di Gorla Minore (L. 2.— annue; valore nominale L. 40.—).
3. — Bonza Paolo fu Angelo (dal 10 Ottobre 1905) riguardante l'attraversamento della strada per Olgiate Olona (L. 5.— annue; valore nominale L. 100.—).
4. — Telefoni Stato (Direzione di Legnano) (dal Marzo 1909), riguardante infissione pali telefonici in Gorla Minore e Prospiano (L. 6.75, annue; valore nominale L. 135.—).

Precarii Passivi. — Sono i seguenti 8: (verso:)

1. — Consorzio Fiume Olona, per uso pubblica lavanderia in Gorla Minore. Canone annuo L. 8.— Valore nominale L. 160.— (Dal 4 Febbraio 1893).

2. — Gussoni Felice, a cui successe Pollini Santo, per apertura nel di lui muro, allo scopo di far funzionare il peso pubblico in Gorla Minore. Canone annuo L. 1.— Valore nominale L. 20.— (dal 28 Aprile 1893).

3. — Contessa Carolina Candiani, per uso pubblica lavanderia in Prospiano. Canone annuo L. 10.— Valore nominale L. 200.— (dal 1 Novembre 1903).

4. — Nobil Casa Casati di Gorla Maggiore, per apertura finestra nel muro ove trovasi la pompa di Via Cavour. Canone annuo L. 2.— Valore nominale L. 40.— (dal 31 Marzo 1900).

5. — Cotonificio di Solbiate Olona, per uso lavanderia in Gorla Maggiore. Canone annuo L. 2.— Valore nominale L. 40.— (dal 23 Aprile 1913).

6. — R. Collegio Rotondi, per estrazione ghiaia. Canone annuo L. 15.— Valore nominale L. 300.— (dal 15 Maggio 1915).

7. — Nobil Casa Casati, per estrazione ghiaia. Canone annuo L. 15.— Valore nominale L. 300.— (dal 15 Maggio 1915).

8. — Luogo Pio Raimondi, per estrazione ghiaia. Canone annuo L. 15.— Valore nominale L. 300.— (dal 15 Maggio 1915).

L'elenco suesposto contiene già l'indicazione di quali precarii saranno devoluti a Gorla Maggiore e di quali a Gorla Minore.

Si fa cenno, quì, per maggior completezza, ed a titolo indicativo, di altre due convenzioni precarie, rispettivamente in data 9 Agosto 1909 e 13 Settembre 1911: la I^a riguardante il Comune e l'Amministrazione dell'Asilo S. Carlo, ed avente per oggetto di regolare la

condizione giuridica del muro che divide le proprietà su cui sorgono da una parte, il Municipio. e dall'altra, il detto Asilo; la II^a tra il Comune e la ditta Ogna-Candiani, e riguardante il permesso di infiggere nel muro di questa (Stabilimento (Tessitura) 4 mensole a sostegno di un tratto della conduttura elettrica comunale.

L'una e l'altra convenzione esimono le parti contraenti da qualsiasi pagamento di canone.

*
**

Sommando ora adunque tutte assieme le vere e proprie passività, afficienti il patrimonio dell'intero Comune, si ha il seguente risultato:

Debito verso Don P. Riganti	L. 8900.—
» (capitale) verso gli Orfanotrofi, ecc.	» 3324.75
» per integrazione stipendio al Medico D. ^r Vallenzasca (già pagato, ed ora da ripartire)	» <u>1200.—</u>

IN TOTALE L. **13424.75**

Ma poichè il risultato finale della gestione dell'anno finanziario 1917, deve entrare come coefficiente del patrimonio da sottoporre a riparto, è necessario od almeno opportuno far precedere al quadro del riparto stesso la indicazione del risultato finale medesimo.

Ecco dunque la

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1917,

quale risulta dal Consuntivo approvato dalla Giunta Municipale:

Pagamenti	L. 70746.57
Deficit Cassa 1916	» <u>7600.15</u>
Totale Uscita al 31 Dic. 1917	L. 78346.72
Riscossioni	» <u>72653.66</u>
Disavanzo Cassa	L. 5693.06
Residui attivi	» <u>747.95</u>
DISAVANZO D'AMMINISTRAZ.	L. 4945.11

Non vi erano, al 31 Dicembre 1917, residui passivi.

I residui attivi appartengono all'anno 1917 e provengono dalla riduzione del canone annuo d'abbonamento al dazio consumo, concessa come più sopra si è esposto, senza che però sia ancora stato trasmesso all'Esattoria Comunale il relativo ordinativo di riscossione.

Va tosto ricordato, a proposito di residui attivi, che nel corso dell'anno 1918 sarà liquidata anche la somma spettante al Comune per compartecipazione alla tassa sulle automobili. Appunto perchè tale liquidazione non era ancora stata fatta alla data della presente relazione, la somma non si è potuta indicare fra i residui attivi.

La ripartizione così del disavanzo o deficit di cassa, come dei residui attivi, si fa secondo la consueta proporzione del 60 e 40 %, ottenendosi il seguente risultato:

		Gorla Minore	Gorla Maggiore
Deficit Cassa	. L. 5693.06	L. 3415.84	L. 2277.22
Residui Attivi	. » 747.95	» 448.77	» 299.18
Disavanzo d' Amministraz.	. » 4945.11	» 2967.07	» 1978.04

*
* *

Ed eccoci ora alla

ASSEGNAZIONE DEI VARI ELEMENTI PATRIMONIALI:

Riassumendo, il patrimonio soggetto a riparto fra i due nuovi Comuni, risulta così composto:

IMMOBILI:

- a) esistenti nella frazione di Prospiano L. 7858.—
- b) » » » Gorla Min.) » 33577.—
 (compreso il plus valore della casa
 comun. in L. 1500))
- c) esistenti nella frazione di Gorla Magg. » 9910.—

IN TOTALE L. 51345.—

MOBILI:

a) esistenti nella frazione di Prospiano	.	L. 1271.—
b) » » » Gorla Minore	»	4999.90
c) » » » » Magg. ^e	»	<u>3168.70</u>
	IN TOTALE	L. 9439.60

Aggiungendosi ora il valore capitale della cartella di rendita N. 33719, (stata omessa in inventario), in L. **466.66**, si ha un totale complessivo in beni mobili ed immobili

di L. **61251.26**, $\left(\begin{array}{r} \text{L. } 51945.-- \\ \text{» } 9439.60 \\ \text{» } 466.66 \\ \hline \text{L. } 61251.26 \end{array} \right)$ delle quali, applicandosi la consueta proporzione, spettano :

L. 36750.76 a Gorla Minore, e

» 24500.50 » Maggiore.

Ma poichè si assegnano a Gorla Maggiore :

Immobili per	.	.	L. 9910.—
Mobili	»	.	<u>3635.36</u> (L. 3168.70 + L. 466.66),
e quindi in totale	.	.	L. 13545.36
mentre gli spettano	.	»	<u>24500.50</u>
esso viene a restar creditore di	L.		10955.14
Aggiungendovi la somma di	.	»	<u>1250.—</u> per mancato ampliamento cimitero.
si ha un totale complessivo di	.	L.	<u><u>12205.14</u></u>

Ma poichè i debiti liquidi, da ripartire col noto criterio aritmetico, ammontano complessivamente a L. **13424.75**, dei quali spetterebbero L. 8054.85 a Gorla Minore, e » » » 5369.90 a Gorla Maggiore ; e poichè quest'ultimo si assume invece, come si è visto,

l'intero debito di L. 8900 verso il don Riganti, ne viene che esso deve, per questa via, essere accreditato di altre

L. 3530.10, $\left(\begin{array}{l} \text{L. 8900.—} \\ \text{» 5369.90} \\ \text{L. 3530.10} \end{array} \right)$ che aggiunte alle precedenti
» 12205.14, formano un totale suo credito

di L. 15735.24 verso il Comune di Gorla Minore, il quale si impegna a soddisfarlo in 5 annualità uguali, a partire dal 1920.

Si riporta in allegato il riassunto dello stato patrimoniale, sulla scorta del quale ciascun Comune provvederà alla compilazione degli inventari, secondo le norme ed i moduli ministeriali.

ENTRATE ED ONERI

di bilancio, di carattere più o meno continuativo e straordinario

Poichè, come si è visto, col 1° Gennaio 1918, i due Comuni devono ritenersi divisi per patrimonio e per gestione di bilancio, va accennato fugacemente a certe entrate ed a certi oneri, che sino al 31 Dicembre 1917 affettavano promiscuamente i due Comuni, ma che d'ora innanzi dovranno: o scindersi nella dovuta proporzione, o venire assegnati per intero ad uno solo dei due Comuni stessi.

Entrate effettive. — Resti quì tacitamente richiamato quanto ebbesi ad esporre circa i precarii, attivi e passivi, che, oltre ad affettare in un senso o nell'altro, il patrimonio, costituiscono anche un'entrata od un onere di bilancio.

Il concorso governativo per l'abolizione del dazio sui farinacei è corrisposto, com'è noto, nella misura di 7 decimi (trattandosi di Comune aperto) del provento

loro del dazio cessato; e ciò, secondo la legge 23 Gennaio 1902 n. 25. Fino a tutto il 1917, tale concorso fu, per l'intero Comune, di L. 924.

Non sapendosi trovare un migliore criterio diverso, ed il Ministero delle Finanze non avendo ancora risposto ad apposita interpellanza rivoltagli, si adotta senz'altro, per il riparto, la consueta proporzione del 60 e 40 %, ottenendosi così, per Gorla Minore, un concorso di L. 554.40, e per Gorla Maggiore, un concorso di L. 369.60.

Colla stessa proporzione dovrà ripartirsi il maggior provento del dazio consumo governativo in rapporto alla somma consolidata, che il Comune paga ogni anno (L. 1309.59). Di tale maggior provento (L. 4502.—) L. 2701.20 s'intendono assegnate a Gorla Minore, e L. 1800.80 a Gorla Maggiore. E ciò, sino almeno a quando duri l'attuale regime provvisorio, col relativo canone consolidato, essendo noto che col 31 Dicembre 1915 ebbero a scadere le convenzioni, che avevano consolidato i canoni comunali.

Partite di giro. — Sulla ripartizione delle entrate che costituiscono partite di giro, nulla vi è di speciale da osservare, se non per quanto riguarda: 1°) il canone d'abbonamento al dazio consumo, di cui sopra; 2°) ed il contributo alla spesa di gestione del Consorzio veterinario, per parte degli altri Comuni costituenti il Consorzio, di cui Gorla Minore è, e continuerà ad essere il Comune capo, e come tale il gestore.

Per il 1° va dunque osservato che, in applicazione del D. L. 6 Maggio 1917 n. 701, il canone passivo venne ridotto, a far tempo dal 1° Gennaio 1917 e per 2 mesi dopo la conclusione della pace, da L. 2057.54 a L. 1309.59, che dovranno ripartirsi, seguendo il consueto criterio aritmetico, così:

Gorla Minore — L. 785.75
» Maggiore — » 523.84

Il 2° non si può determinare a priori, perchè le spese di gestione ed il correlativo contributo per parte degli altri Comuni consorziati variano di anno in anno.

Gorla Maggiore, che entrerà ipso jure a far parte del Consorzio, come Comune a sè, stanzierà ogni anno, tanto in entrata, quanto in uscita, una somma adeguata alla bisogna.

Oneri. — Si è già esposto quali siano i canoni annui, che ciascun Comune dovrà corrispondere per concessioni precarie. Ogni Comune assumerà dunque i contratti e ritirerà le scritture che lo riguardano.

Per quanto concerne l'assicurazione contro gli incendi, è tutt'ora in corso un contratto con la Compagnia « L'Union » di Genova, che andrà a scadere col 29 Settembre 1918, e che si rinnoverà tacitamente per altri 10 anni, non essendo stato disdettato 6 mesi prima della scadenza.

Esso riguarda la casa comunale ed importa un onere annuo di L. 12.55. La polizza verrà trattenuta dal Comune di Gorla Minore, al quale viene assegnata la casa, sede del Municipio.

Per la manutenzione stradale, che sino a poco tempo fa, era data in appalto, e che ora è condotta in economia, si provvede con l'opera di due stradini, pagati a salario: uno per Gorla Maggiore, e l'altro per Gorla Minore e Prospiano. Questo oggetto non dà luogo adunque a riparto di spese. Ogni Comune si manterrà, se crederà, il proprio stradino, o provvederà, secondochè suggeriva il tecnico, a nuovo appalto.

Per quanto infine riguarda la manutenzione dell'impianto elettrico e delle pompe idrauliche, si osserva che col 31 Dicembre 1917 sono scaduti i 6 distinti contratti d'appalto stipulati con :

Calvenzani Antonio,	per Gorla Maggiore ;
Buzzi Giovanni,	» » Minore ;
Colombo Romeo,	» Prospiano.

Ma poichè essi contratti non vennero disdettati con lettera 3 mesi prima della scadenza, s'intendono rinnovati per un altro anno, alle stesse condizioni, e cioè col seguente onere complessivo :

Gorla Minore e Prospiano — L. 1480.—

» Maggiore . . . — » 800.—

Tutt'ora in corso (e precisamente sino a tutto il 1922), evvi anche il contratto per la gestione dell'Esattoria comunale ; contratto che venne stipulato con effetto dal 1° Gennaio 1913, e con un aggio, a favore dell'esattore, di L. 0.73 per ogni 100 L. di riscossioni.

Col 1° Gennaio 1918, l'Esattrice sig. Giacchetti Frontini Paolina, che risiede in Gorla Minore, vi fa servizio distinto per i due Comuni, in base a ruoli, *ormai distinti*, di entrata e di spesa. Ogni Comune continuerà a contribuire, per tutta la durata del contratto, l'aggio di L. 0.73 sulle proprie entrate, esclusi i servizi puramente e semplicemente di cassa.

*
* *

Spedalità. — Nulla rimaneva insoluto al 31 Dicembre 1917, di quanto era dovuto per spedalità consunte nel Nosocomio Maggiore di Milano od in Istituti da esso dipendenti. Si vuol dire che tutti i conti pervenuti, anche dopo il 1917, ma relativi a tempo decorso prima del 1° Gennaio 1918, vennero liquidati e pagati. Ma se si fa quì un accenno speciale all'argomento delle *spedalità*, si è per la questione dei cosiddetti *deficitis*, che, per non dire di altri aspetti, si presenta tanto molesta e ingombratrice per le contabilità comunali.

È noto come l'Ospedale Maggiore di Milano, venuto a trovarsi oppresso da un disavanzo enorme, ha dovuto adire le vie legali perchè fosse riconosciuto il suo diritto alla integrazione, per parte dei Comuni annessi alla sua Beneficenza, delle diarie, già da essi pagate per ogni de-

gente. L'Autorità Giudiziaria gli diede ragione; ed ora esso si fa a ripetere integrazioni relative anche ad anni ormai remoti.

Poichè adunque col 31 Dicembre 1917 non poteva dirsi che ogni debito dell'antico Comune fosse da ritenersi completamente tacitato, e nel lodevole desiderio di sbrigliare la contabilità 1917 da ogni residuo passivo, ci si rivolse, nel corrente mese, alla Presidenza degli Istituti Ospitalieri perchè volesse comunicare l'entità del debito dipendente dagli accennati deficits.

Ma alla data della presente relazione nessuna risposta era ancora pervenuta. Si è dovuto quindi rinunciare a tener conto, in essa, del debito medesimo.

Vorrà dire adunque che il debito, ancora imprecisato, verrà tramandato ai due nuovi Comuni, i quali lo ripartiranno a suo tempo, secondo il consueto criterio aritmetico del 40 e 60 %.

Veramente, secondo i due pareri 28 Maggio 1899 e 11 Settembre 1907 del Consiglio di Stato, una frazione, costituendosi in Comune a sè, viene a trasformare in questo tutti i diritti e gli obblighi preesistenti, e fra essi, l'obbligo relativo alle spese di spedalità degli aventi in sè il domicilio di soccorso.

Si dovrebbe quindi, a suo tempo, fare una discriminazione tra gli aventi domicilio di soccorso a Gorla Minore e gli aventi lo stesso domicilio a Gorla Maggiore. Ma poichè gli Istituti Ospitalieri di Milano hanno, già in altre occasioni, declinata la richiesta di specificare, per ogni malato, l'appartenenza a questa od a quella frazione di uno stesso Comune, così si rende tanto più evidente la necessità di attenersi anche qui al criterio generale di riparto.

*
**

SPESE PER LE PRATICHE DI ESECUZIONE DELLA LEGGE.

Resta bene inteso che, conformemente al patto 11° del più volte ricordato memoriale, le spese tutte, inerenti e dipendenti dall'esecuzione della legge, che distaccava Gorla Maggiore, erigendolo Comune a sè (compreso quindi il compenso dovuto al Segretario della Commissione, anche per gli atti e le pratiche da lui svolte prima della legge conclusiva), faranno carico al Comune di Gorla Minore, il quale curerà di fare apposito stanziamento nel proprio bilancio.

*
**

PERSONALE.

Prima di chiudere la presente, occorre far un cenno particolare del personale, che è come il motore della macchina amministrativa, e lo sarà pure quando i due Comuni saranno completamente costituiti in autonomia.

Il personale che presta attualmente servizio, e che è disciplinato da Regolamenti e capitolati speciali, è il seguente :

- Un Segretario ;
- un messo scrivano per Gorla Minore ;
- un messo per Gorla Maggiore ;
- un medico per Gorla Minore, che fa provvisoriamente servizio anche per la condotta di Gorla Maggiore ;
- una levatrice per Gorla Minore ;
- una levatrice per Gorla Maggiore ;
- un necroforo-bidello-guardia, per Gorla Minore ;
- un necroforo-stradino-bidello, per Gorla Maggiore ;
- uno stradino per Gorla Minore ;
- un veterinario consorziale, con residenza a Fagnano Olona.

Godono della stabilità soltanto: il Segretario, il medico (per Gorla Minore), nonché le due levatrici. X

Per quanto riguarda la posizione giuridica del personale indicato, in sêguito allo smembramento dell'antico Comune, vi sono opinioni discordi, sia nella giurisprudenza, sia nella dottrina amministrativa. Secondo un recente parere dell'Orlando, « i Comuni succedenti all'antico, nel procedere a regolare suddivisione, possono anche disporre intorno alla sistemazione degli impiegati; ma se i Comuni non intendessero di ciò fare, non può negarsi nell'impiegato un'azione patrimoniale di indennità. Nè vi è alcuna difficoltà ad ammettere che tale azione possa rivolgersi contro tutti i Comuni successori del primo, perchè ormai non si dubita che in caso di formazione di nuovi Comuni, si verifichi una speciale maniera di successione così nei diritti come negli obblighi dei Comuni precedenti. Un contratto dell'antico Comune, per quanto risoluto dal fatto della suddivisione, può ben lasciare obblighi conseguenti; e questi passano, come tutte le altre obbligazioni, nel patrimonio dei Comuni successori ». Lasciando a chi di competenza il deliberare su altre soluzioni, la Commissione propone frattanto che tutto il personale attualmente alle dipendenze dell'intero Comune (tranne quello ora adibito esclusivamente alla frazione di Gorla Maggiore) passi alle dipendenze del nuovo Comune di Gorla Minore, conservando gli stessi diritti, ora goduti.

Prospettata alla Commissione la questione della formazione di un Consorzio Medico e di Segreteria con Gorla Minore, i rappresentanti di Gorla Maggiore dichiarano, per conto proprio, di insistere nel volere un proprio medico ed un proprio Segretario, e quindi nell'escludere il Consorzio col Comune di Gorla Minore. Fatte salve, naturalmente, le definitive determinazioni dei rispettivi Consigli comunali, una volta formati.

Provvisoriamente però, e cioè sino a tali determinazioni, il Comune di Gorla Maggiore si servirà del Segretario, del Medico e del messo-scrivano di Gorla Minore, salvo un *congruo compenso* da stabilirsi con ciascuno di essi; e ciò, a far tempo dal 1° Gennaio 1918.

Va tenuto presente, per quanto più specialmente riguarda il Segretario, che, secondo il parere 30 Settembre 1911 del Consiglio di Stato (che fece richiamo all'art. 112 (ora 117) del T. U. della legge com. e prov., « per giovare dell'opera di un solo Segretario, i Comuni « possono prendere accordi, senza che sia indispensabile « istituire un vero e proprio consorzio ».

Per l'altro personale, ogni Comune manterrà quello che gli è già assegnato, e speciali accordi verranno presi pel Commesso daziario.

Non è il caso di parlare del personale insegnante delle scuole elementari comunali, dal momento che esso, col passaggio delle scuole stesse all'Amministrazione scolastica provinciale, dipende unicamente dallo Stato.

*
**

Tali sono le proposte, che la Commissione dei Rappresentanti di Gorla Minore e Gorla Maggiore, fa, in ordine all'incarico ricevuto, che crede di avere assolto nel modo migliore.

Resta inteso, naturalmente, che la relazione di stima, stesa dall'ing. Camillo Crespi in data 25 Marzo 1918, deve intendersi far parte integrante della presente relazione.

Gorla Minore, 20 Aprile 1918. • 3 nov. - 3 dicembre 1918.

LA COMMISSIONE

GALMARINI MARTINO

Don. DAVIDE ROSSI

STEFANO ROSSI

VAGO GIULIO

Dott. GIACCHETTI POMPEO

BANFI ERNESTO

Il Segretario-relatore Dott. ANGELO GUSMERI

SEGRETARIO DEL COMUNE.

